Corte Costituzionale, 22/04/2025, n.55

Fatto Ritenuto in fatto

1.â?? Il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con ordinanza del 6 giugno 2024, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2024 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dellâ??art. 34, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2,3,27,29 e 30 della Costituzione, nonché allâ??art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

1.1.â?? Il Tribunale rimettente \tilde{A} " chiamato a giudicare della responsabilit \tilde{A} penale di due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia (ex artt. 81 e 572, secondo comma, cod. pen.) \hat{A} «perch \tilde{A} ©, con pi \tilde{A} ¹ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere abitualmente, con finalit \tilde{A} educative, condotte violente ed aggressive nei confronti dei figli minori conviventi \hat{A} ».

Il giudice a quo riferisce che, ritiratosi in camera di consiglio e pervenuto al riconoscimento della responsabilità penale ascritta agli imputati, «sono emersi profili di non manifesta infondatezza in ordine allâ??an e al quantum dellâ??applicazione della pena accessoria» della sospensione dallâ??esercizio della responsabilitĂ genitoriale, quale prevista dallâ??art. 34, secondo comma, cod. pen.

I presupposti per lâ??applicazione della pena accessoria sarebbero integrati, in quanto gli atti di maltrattamento e vessazione compiuti dai genitori in danno dei figli minori si sono estrinsecati in «metodi educativi connotati dallâ??uso abituale di violenze con gravi pregiudizi per gli interessi morali e materiali delle persone offese». Al contempo, durante il processo Ã" emersa «la ricomposizione del quadro familiare, tanto da far apparire lâ??accertato fatto di maltrattamenti come insuscettibile di ulteriore reiterazione»: in questo quadro, la «automatica applicazione della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, appare suscettibile di produrre effetti nocivi nellâ??interesse del minore».

1.2.â?? Tutto ci \tilde{A}^2 premesso, il giudice rimettente rileva che, nella sentenza n. 222 del 2018, questa Corte ha affermato che lâ??attribuzione al giudice di una certa discrezionalit \tilde{A} nella determinazione in concreto della pena, entro il minimo e il massimo previsti dalla legge, costituisce \hat{A} «naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali \hat{A} », tanto che \hat{A} «se la â??regolaâ?• \tilde{A} " rappresentata dalla â??discrezionalit \tilde{A} â?•, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) \tilde{A} " per ci \tilde{A}^2 solo â??indiziataâ?• di illegittimit \tilde{A} \hat{A} ».

Nel caso di specie, la rigidità applicativa determinerebbe risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso «rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale

meno gravi», oltre che distoniche rispetto al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con violazione degli artt. 3 e 27 Cost. La durata fissa della pena accessoria, inoltre, non sarebbe proporzionata «rispetto allâ??intera gamma di comportamenti riconducibili ai presupposti applicativi» dellâ??art. 34, secondo comma, cod. pen.

Dâ??altra parte, continua il giudice a quo, a seguito della sentenza di questa Corte n. 102 del 2020, nella analoga fattispecie della sottrazione e trattenimento di minore allâ??estero di cui allâ??art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., la pena accessoria della sospensione dallâ??esercizio della responsabilitĂ genitoriale «non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dellâ??evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dellâ??esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore».

La disposizione censurata, pertanto, «comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già semplicemente de facto â?? come può avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario â?? ma de jure», così violando gli artt. 2,3,29 e 30 Cost., oltre che lâ??art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo: «complesso normativo», questo, dal quale emerge il preminente interesse dei minori quale principio che dovrebbe guidare ogni decisione che li riguarda, «di talché qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale potrebbe giustificarsi solo in quanto non contrasti con lâ??esigenza di tutela del minore».

Lâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., infine, contrasterebbe con il principio di proporzionalit \tilde{A} ex artt. 3 e 27 Cost., anche perch \tilde{A} © la pena comminata sarebbe eccessiva quando \hat{A} «risulti comprovato il ripristino della situazione familiare \hat{A} » e sia dunque meritevole di tutela lâ??interesse del minore \hat{A} «alla preservazione del nucleo familiare $\cos \tilde{A}$ ¬ ricomposto \hat{A} ».

 $1.3.\hat{a}$?? Il giudice rimettente chiede, pertanto, che l\(\hat{a}\)?art. 34, secondo comma, cod. pen. sia dichiarato costituzionalmente illegittimo sia \(hat{A}\)«nella parte in cui non prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilit\(hat{A}\) genitoriale comporta la sospensione dell\(\hat{a}\)?esercizio della responsabilit\(hat{A}\) genitoriale, anzich\(hat{A}\)© la possibilit\(hat{A}\) per il giudice di disporla\(hat{A}\)», sia \(hat{A}\)«nella parte in cui la misura della sospensione della responsabilit\(hat{A}\) genitoriale \(hat{A}\)" disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anzich\(hat{A}\)© in misura eguale a quella della pena principale inflitta\(hat{A}\)».

Lâ??accoglimento in parte qua richiesto non troverebbe alcuna preclusione, poich \tilde{A} © il sistema nel suo complesso offrirebbe a questa Corte gi \tilde{A} «precisi punti di riferimento \hat{A} » e \hat{A} «soluzioni \hat{a} ??gi \tilde{A} esistenti \hat{a} ?• \hat{A} » (\tilde{A} " citata la sentenza n. 236 del 2016), quali sarebbero quelli di cui all \hat{a} ??art. 37 cod. pen.

2.â?? Il Presidente del Consiglio dei ministri non Ã" intervenuto in giudizio, né si sono costituite le parti.

Diritto Considerato in diritto

1.â?? Il Tribunale di Siena, sezione penale, con lâ??ordinanza indicata in epigrafe, nel corso di un procedimento penale per il delitto di cui allâ??art. 572, secondo comma, cod. pen., ha sollevato questioni di legittimitĂ costituzionale â?? in riferimento agli artt. 2,3,27,29 e 30 Cost. e allâ??art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo â?? dellâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., il quale prevede, per un verso, che in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilitĂ genitoriale sia sospeso lâ??esercizio della responsabilitĂ genitoriale e, per un altro, che detta pena accessoria sia irrogata per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

1.1.â?? Il giudice a quo riferisce di essere pervenuto a riconoscere la responsabilitĂ penale di due genitori, imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori conviventi (art. 572, secondo comma, cod. pen.), ai quali deve pertanto irrogare anche la pena accessoria di cui allâ??art. 34, secondo comma, cod. pen. Essendo tuttavia emersa, durante il dibattimento, la ricomposizione del quadro familiare, ritiene che la «automatica applicazione della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, appare suscettibile di produrre effetti nocivi nellâ??interesse del minore»: di qui i dubbi di legittimitĂ costituzionale sollevati su entrambe le norme ricavabili dalla disposizione censurata.

La «rigidità applicativa» che esse richiedono, infatti, determinerebbe risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso «rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale meno gravi», non consentirebbe di tenere in considerazione lâ??interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare e si rivelerebbe distonica rispetto al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

Richiamando la sentenza n. 102 del 2020 di questa Corte, il giudice rimettente osserva, poi, che la disposizione censurata «comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già semplicemente de facto â?? come può avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario â?? ma de jure», così violando gli artt. 2,3,29 e 30 Cost., oltre che lâ??art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo: tutte norme dalle quali si ricava il principio secondo cui il preminente interesse dei minori deve orientare ogni decisione che li riguarda e, pertanto, ogni provvedimento che incida sulla responsabilità genitoriale può essere adottato sempre che non contrasti con lâ??esigenza di tutelarli.

1.2.â?? Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Siena chiede a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo lâ??art. 34, secondo comma, cod. pen. «nella parte in cui non

prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilit \tilde{A} genitoriale comporta la sospensione della??esercizio della responsabilit \tilde{A} genitoriale, anzich \tilde{A} © la possibilit \tilde{A} per il giudice di disporla, nonch \tilde{A} © nella parte in cui la misura della sospensione [dalla??esercizio] della responsabilit \tilde{A} genitoriale \tilde{A} " disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anzich \tilde{A} © in misura eguale a quella della pena principale inflitta \hat{A} ».

2.â?? Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le questioni sollevate in riferimento allâ??art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, evocato «come un riferimento immediato e non quale norma interposta in rapporto al primo comma dellâ??art. 117 Cost.» (sentenza n. 62 del 2021). La giurisprudenza di questa Corte Ã" costante nellâ??affermare che le norme del diritto internazionale pattizio, quando siano in grado di vincolare la potestà legislativa statale e regionale, non fungono da parametro autonomo, ma integrano quello dettato dallâ??art. 117, primo comma, Cost.: quando i giudici a quibus ne omettano lâ??evocazione, le relative questioni di legittimità costituzionale sono dunque inammissibili, salva soltanto la possibilità di considerare il richiamo alle norme internazionali quale «strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali» (sentenza n. 102 del 2020; in termini anche le sentenze n. 189 del 2024 e n. 62 del 2021).

3.â?? Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, avendo a oggetto due diverse norme enucleabili dallâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., vanno scrutinate separatamente.

4.â?? Sono fondate, nei termini che seguono, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2,3 e 30 Cost., concernenti lâ??automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dallâ??esercizio della responsabilità genitoriale.

Questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente illegittime norme che, come quella censurata, imponevano al giudice, in ragione della condanna del genitore per specifici reati richiamati dalle medesime norme, lâ??applicazione di pene accessorie analoghe o identiche a quella prevista dallâ??art. 34, secondo comma, cod. pen.

- 4.1.â?? Con la sentenza n. 31 del 2012 Ã" stata dichiarata lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 569 cod. pen. «nella parte in cui prevede che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato di cui allâ??art. 567, secondo comma, cod. pen., debba conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dellâ??interesse del minore nel caso concreto».
- 4.1.1.â?? Questa Corte ha osservato che, nella disciplina censurata, veniva in rilievo «non soltanto lâ??interesse dello Stato allâ??esercizio della potestà punitiva nonché lâ??interesse dellâ??imputato (e delle altre eventuali parti processuali) alla celebrazione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche lâ??interesse del figlio minore a vivere e a crescere nellâ??ambito della propria famiglia, mantenendo un

rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione». Lâ??interesse del minore Ã" «complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nellâ??ordinamento internazionale sia in quello interno». Tale interesse Ã" inevitabilmente coinvolto da una decisione che determini la perdita della responsabilità genitoriale, il cui nucleo essenziale, quale si ricava dallâ??art. 30 Cost. e dallâ??art. 147 del codice civile, consiste nellâ??«obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi».

Se, dunque, la responsabilità genitoriale, «correttamente esercitata, risponde allâ??interesse morale e materiale del minore», può anche di converso darsi che sia nellâ??interesse di questâ??ultimo lâ??adozione di provvedimenti â?? quale anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale â?? che rimedino ai casi di gravi inadempienze dei genitori. Tuttavia, Ã" irragionevole precludere «al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra lâ??interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dellâ??episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quellâ??interesse».

4.2.â?? Nella successiva sentenza n. 7 del 2013, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lâ??art. 569 cod. pen. «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dallâ??articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dellâ??interesse del minore nel caso concreto».

4.2.1.â?? Questa Corte, evocando espressamente la decisione dellâ??anno precedente, ha affermato poi che «tenuto conto della ratio decidendi che ha informato la richiamata pronuncia, appare evidente che lo stesso ordine di rilievi può riguardare anche il delitto di soppressione di stato, oggetto del giudizio a quo, posto che lâ??automatismo che caratterizza lâ??applicazione della pena accessoria risulta compromettere gli stessi interessi del minore che la richiamata sentenza della Corte ha inteso salvaguardare».

Si \tilde{A} " altres \tilde{A} ¬ sottolineato, in quella occasione, che lâ??automatismo legislativo presentava profili problematici di \hat{A} «particolare acutezza, proprio perch \tilde{A} © viene a proporsi in tutto il suo risalto, come necessario termine di raffronto (e, dunque, quale limite costituzionale di operativit \tilde{A} della sanzione), la salvaguardia delle esigenze educative ed affettive del minore: esigenze che finirebbero per essere inaccettabilmente compromesse, ove si facesse luogo ad una non necessaria interruzione del rapporto tra il minore ed i propri genitori \hat{A} ». Lâ??interruzione, sul piano giuridico, della relazione tra genitore e figlio minore pu \tilde{A} ² giustificarsi solo \hat{A} «in funzione di tutela degli interessi del minore \hat{A} » e non pu \tilde{A} ² che essere il giudice a valutare, in concreto, se

tale interruzione risponda o meno a tali interessi, $\hat{A} \ll \cos \tilde{A} \neg$ da assegnare allâ??accertamento giurisdizionale sul reato nullâ??altro che il valore di â??indiceâ?• per misurare la idoneit \tilde{A} o meno del genitore ad esercitare le proprie potest \tilde{A} : vale a dire il fascio di doveri e poteri sulla cui falsariga realizzare in concreto gli interessi del figlio minore \hat{A} ».

4.3.â?? Ancora più di recente, questa Corte si Ã" pronunciata su una norma che, come quella oggi censurata, prevedeva lâ??automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dallâ??esercizio della responsabilità genitoriale.

Con la sentenza n. 102 del 2020, infatti, Ã" stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2,3,30 e 31 Cost., lâ??art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., «nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore allâ??estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dellâ??esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dallâ??esercizio della responsabilità genitoriale».

4.3.1.â?? Si Ã" in tale decisione posto in evidenza che «tale pena accessoria presenta caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre pene previste dal codice penale, dal momento che, incidendo su una relazione, colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di tale relazione Ã" il co-protagonista». Gli effetti della sua applicazione, pertanto, non si riverberano in via meramente riflessa ed eventuale su persone diverse dal condannato, come solitamente accade, ma investono necessariamente il minore, in quanto il genitore Ã" privato, «per tutto il tempo della sospensione, dellâ??intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale di â??responsabilità genitorialeâ?•, con conseguente venir meno di ogni potere di assumere decisioni â??perâ?• il figlio».

Proprio tale impatto, tuttâ??altro che trascurabile sul minore, svelava la «cecità » della previsione legislativa in ordine «allâ??evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo». Lâ??automatismo in questione, infatti, non consentiva al giudice di valutare in concreto se lâ??applicazione della pena accessoria «risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione: le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ci \tilde{A}^2 che \tilde{A} " accaduto dopo il fatto da cui \tilde{A} " scaturita la responsabilit \tilde{A} penale del genitore \hat{A} ».

Dâ??altro canto, lâ??irragionevolezza dellâ??automatismo risultava ulteriormente dal fatto che la pena accessoria era «destinata a essere inesorabilmente eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, spesso a molti anni di distanza dal fatto»; anni durante i quali il giudice penale gode di ampi margini di valutazione in ordine allâ??adozione o meno di un provvedimento cautelare di sospensione, in tutto o in parte, dallâ??esercizio della responsabilità genitoriale, salvo poi perdere ogni discrezionalità di apprezzamento, «qualunque cosa sia accaduta nel frattempo, e indipendentemente da qualsiasi valutazione circa lâ??interesse attuale

del minore», quando la sentenza di condanna passa in esecuzione.

 $4.4.\hat{a}$?? In continuit \tilde{A} con i princ $\tilde{A}\neg pi$ sinora richiamati, che qui vanno integralmente ribaditi, devono essere accolte le questioni di legittimit \tilde{A} costituzionale ora in scrutinio, nei termini che seguono.

Assume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell \hat{a} ??ordinamento, della centralit \hat{A} dell \hat{a} ??interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei princ \hat{A} ¬pi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria.

Il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dellâ??interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante lâ??irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli (nella quale agli obblighi derivanti dalla responsabilitĂ genitoriale corrisponde il diritto del minore ad essere mantenuto e istruito dai genitori) in tutte quelle ipotesi â?? di cui costituisce esempio il caso allâ??esame del giudice rimettente â?? in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e lâ??interesse del minore possa risultare meglio protetto, quindi, senza che sia sospesa la responsabilitĂ genitoriale, venendone altrimenti paradossalmente leso.

Il giudice rimettente, infatti, \tilde{A} " pervenuto al riconoscimento della responsabilit \tilde{A} penale dei due genitori, entrambi imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori conviventi (art. 572, secondo comma, cod. pen.). Ha al contempo riscontrato, per un verso, il ravvedimento degli imputati e la ricomposizione del nucleo familiare e, per lâ??altro, lâ??interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare $\cos \tilde{A}$ ricomposto; ciononostante, dovrebbe applicare, in quanto a $ci\tilde{A}^2$ tenuto dallâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., anche la pena accessoria della sospensione dallâ??esercizio della responsabilit \tilde{A} genitoriale, assumendo $\cos \tilde{A}$ una decisione che ritiene \hat{A} «suscettibile di produrre effetti nocivi nellâ??interesse del minore \hat{A} ».

Lâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilitĂ genitoriale, comporta lâ??automatica sospensione dallâ??esercizio della responsabilitĂ genitoriale, reca, dunque, una norma strutturalmente identica a quella giĂ dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 102 del 2020. Anche lâ??odierna norma censurata, infatti, pone lâ??irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, lâ??interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dallâ??esercizio della responsabilitĂ genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (artt. 2,3 e 30 Cost.) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dallâ??esercizio della responsabilitĂ genitoriale sia, in concreto e alla luce dellâ??evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la

soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.

Lâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dallâ??esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.

Sono assorbite le questioni di legittimit\(\tilde{A} \) costituzionale, aventi a oggetto il medesimo automatismo legislativo, sollevate in riferimento agli artt. 27 e 29 Cost.

Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se «il giudice penale sia lâ??autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza allâ??interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda» (sentenza n. 102 del 2020), o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni, al quale lo stesso art. 34, quinto comma, cod. pen. prevede che, «quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento veng[ano] trasmessi».

5.â?? Sono invece inammissibili, per più profili, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dellâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., concernenti la durata della pena accessoria e sollevate in riferimento agli artt. 2,3,27,29 e 30 Cost.

In primo luogo, deve rilevarsi la contraddittorietà intrinseca della motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Dapprima, infatti, il Tribunale rimettente argomenta in ordine alla sospetta illegittimit \tilde{A} costituzionale delle pene fisse, qualunque ne sia la specie, anche perch \tilde{A} © impediscono al giudice di determinare la pena in concreto, entro un minimo e un massimo, commisurandola alla condotta del reo. Poi, per \tilde{A}^2 , afferma che il sindacato sul punto di questa Corte \tilde{A} " consentito \hat{A} «in ragione dell \hat{a} ??esistenza di precisi punti di riferimento, gi \tilde{A} rinvenibili nel sistema legislativo, quali sono quelli individuati dall \hat{a} ??art. 37 del codice penale \hat{A} », tanto \tilde{A} " vero che nel dispositivo richiede la sostituzione del periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, previsto dalla disposizione censurata, con la misura eguale a quella della pena principale inflitta, quale appunto prevista dall \hat{a} ??art. 37 cod. pen.: la quale \tilde{A} ", a sua volta, una misura fissa, non discrezionalmente modulabile dal giudice.

Tali modalità argomentative finiscono per impedire a questa Corte «di enucleare con chiarezza il contenuto delle censure» (sentenze n. 12 del 2024 e n. 221 del 2023) e il loro â??versoâ?• (sentenza n. 138 del 2024). Ciò perché lâ??ordinanza di rimessione Ã" ambigua e incerta, prima ancora che sul tipo di intervento richiesto, sui vizi di legittimità costituzionale che inficerebbero la validità della norma censurata, ora individuati nellâ??impossibilità di modulare la durata della pena accessoria, ora indicati nella durata in misura doppia della, e non eguale alla,

pena principale inflitta.

Dâ??altra parte, lâ??intervento sostitutivo richiesto, volto appunto a determinare il quantum di pena accessoria irrogabile nella misura fissa pari alla durata della pena principale, come attualmente prevede lâ??art. 37 cod. pen., Ã" sfornito di motivazione, sicché, anche per tale profilo, le questioni sollevate non potrebbero essere scrutinate nel merito. Le argomentazioni in punto di non manifesta infondatezza del giudice a quo, infatti, ruotano tutte, come si Ã" detto, attorno alla predeterminazione fissa, operata dal legislatore, della durata della sospensione dallâ??esercizio della responsabilitA genitoriale, mentre la richiesta sostituzione del quantum di pena di cui allâ??art. 34, secondo comma, cod. pen. con quello previsto dallâ??art. 37 cod. pen. avrebbe richiesto, quantomeno, una motivazione in ordine allâ??asserita irragionevolezza in sé della misura censurata, ove eventualmente ritenuta eccessiva nella sua estensione temporale doppia rispetto alla durata della pena principale.

LA CORTE COSTITUZIONALE I Spedia

- 1) dichiara lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilitA genitoriale, comporta la sospensione dallâ??esercizio della responsabilitA genitoriale, anzichA© la possibilitA per il giudice di disporla;
- 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dellâ??art. 34, secondo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento allâ??art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con lâ??ordinanza indicata in epigrafe;
- 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimit A costituzionale della??art. 34, secondo comma, cod. pen. â?? nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dallâ??esercizio della responsabilitA genitoriale A" disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta â??, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con lâ??ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2025.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 APR. 2025.

Campi meta

Massima: Va dichiarata l'illegittimit \tilde{A} costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilit \tilde{A} genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilit \tilde{A} genitoriale, anzich \tilde{A} © la possibilit \tilde{A} per il giudice di disporla. L'art. 34, comma 2, c.p. \tilde{A} " costituzionalmente illegittimo in quanto non permette al giudice di valutare attentamente se, dopo la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi, in presenza di minori e con abuso della responsabilit \tilde{A} genitoriale (art. 572, comma 2, c.p.), sia nell'interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilit \tilde{A} genitoriale; tale automatica applicazione \tilde{A} " in contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., in quanto il rigido automatismo che impone di applicare la sospensione dall'esercizio della responsabilit \tilde{A} genitoriale non consente al giudice di valutare attentamente l'interesse del minore nell'interrompere temporaneamente, o mantenere, la relazione con il genitore, nonostante la condanna. L'interesse del minore, infatti, pu \tilde{A}^2 essere in concreto meglio protetto senza sospendere la responsabilit \tilde{A} genitoriale, dalla quale derivano obblighi per il genitore e diritti per il minore.

Supporto Alla Lettura:

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e lâ??assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che lâ??offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realtÃ, limitare alla famiglia lâ??oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perché, anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto Ã'' lâ??**integrità psicofisica** e **morale** della vittima. In secondo luogo perché rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non Ã'' necessariamente un familiare dellâ??agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autoritÃ, affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che lâ??effettivo fondamento giuridico dellâ??art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilitÃ** del **vincolo affettivo** e/o umano tra lâ??agente e soggetti ritenuti â??deboliâ?• ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto â??forteâ?•, anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convezione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato lâ??art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito lâ??ultimo comma dellâ??articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.